

## Glossario - Educazione assicurativa

Questo Glossario contiene le parole di più frequente utilizzo in ambito assicurativo.

- **Agente di assicurazione e riassicurazione**

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione.

- **Aliquota di retrocessione**

Percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata, in cui sono investiti i premi, che l'impresa riconosce annualmente al contraente.

- **ANIA**

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

- **Anno**

Periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

- **Aspettativa (termine di)**

Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia. È detto anche periodo di carenza.

- **Assicurato**

Nei rami danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Nei rami vita è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

- **Assicuratore**

Impresa autorizzata in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa o impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata ad esercitare l'attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

- **Assicurazione**

Contratto tra due parti delle quali una si impegna ad anticipare una data somma di denaro (premio) e l'altra a risarcire l'eventuale danno indicato nel contratto (rami danni) o a corrispondere una somma di denaro sotto forma di capitale o di rendita (rami vita).

- **Assicurazione r.c. auto**

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10 (autoveicoli terrestri), compresa la responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 (natanti: veicoli marittimi, lacustri e fluviali) di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il contratto di assicurazione r.c. auto garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo. La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo che in Italia è obbligatorio per legge.

- **Assicurazioni contro i danni**

Assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni contro i danni la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

- **Assicurazioni vita**

Assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nelle assicurazioni sulla vita la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

- **Attestato di rischio**

Documento dematerializzato che, nell'ambito dell'assicurazione r.c. auto, contiene la storia dei sinistri provocati dall'assicurato negli ultimi cinque anni e pagati dalla compagnia di assicurazione, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.

- **Attività in regime di libera prestazione di servizi (LPS)**

L'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio.

- **Attività in regime di stabilimento**

L'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio.

- **Azione diretta**

Facoltà attribuita al danneggiato di rivolgere la propria pretesa indennitaria direttamente nei confronti dell'impresa del responsabile del sinistro, prevista nell'ambito dell'assicurazione r.c. auto e della responsabilità sanitaria (previa emanazione della relativa decretazione attuativa).

- **BANCA D'ITALIA**

Istituzione responsabile del funzionamento del sistema creditizio italiano. Fa parte del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) regolato dalla Banca Centrale Europea.

- **Bancassicurazione**

Accordi partecipativi o distributivi tra banche e assicurazioni per la creazione e vendita di prodotti che coniugano caratteristiche assicurative e di investimento.

- **Beneficiario**

Soggetto designato dal contraente di una polizza vita a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento.

- **Bonus Malus**

Particolare forma tariffaria dei contratti r.c. auto che prevede ad ogni scadenza annuale riduzioni (*bonus*) o maggiorazioni (*malus*) del premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo di osservazione).

- **Broker di assicurazione e riassicurazione**

Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

- **Carenza (periodo di)**

Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia (detto anche termine di aspettativa).

- **Caricamenti**

La quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) e ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa.

- **Carta Verde**

Documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

- **Centro di informazione italiano**

Ufficio, istituito presso CONSAP S.p.A., che ha il compito di fornire informazioni agli aventi diritto al risarcimento a seguito di un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, causato dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati e assicurati in uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.

- **Certificato di assicurazione**

Documento rilasciato dalla compagnia che assicura la r.c. auto, che contiene la denominazione dell'impresa, il numero di polizza, la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.

- **Classe di merito (interna)**

Posizione assegnata dalle compagnie a ciascun assicurato in base alla condotta di guida tenuta negli anni, nell'ambito del sistema *bonus-malus* delle coperture r.c. auto obbligatorie. La numerosità delle posizioni varia da impresa ad impresa e la loro confrontabilità è garantita dalla classe di Conversione Universale (CU) definita dall'IVASS.

- **Classe di merito di Conversione Universale (CU)**

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di r.c. auto in base a regole univoche previste dal Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 pubblicato nel sito dell'IVASS. Consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna impresa, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.

- **Codice delle Assicurazioni (CAP)**

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

- **Colpa**

Caso di atto commesso senza la volontà di produrre l'effetto dannoso giuridicamente rilevante che, tuttavia, si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di regole di condotta dettate dalle normative vigenti.

- **Compagnia di assicurazione**

Vedi "Assicuratore".

- **Condizioni di assicurazione**

Clausole del contratto di assicurazione che disciplinano, tra l'altro, il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia e la durata del contratto; possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

- **CONSAP S.p.A.**

È la società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, nell'ambito delle proprie attività, gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e il Centro di Informazione Italiano.

- **CONSOB**

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. È l'ente che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato.

- **Consolidamento delle prestazioni**

Meccanismo in base al quale gli interessi realizzati annualmente dalla gestione separata delle polizze del ramo I Vita vengono retrocessi al contraente e da questi definitivamente acquisiti; ciò indipendentemente dall'andamento degli investimenti negli anni successivi.

- **Contraente**

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi.

- **Contrassegno**

Sino al 18 ottobre 2015 tagliando cartaceo, riportante la denominazione della compagnia, il numero di targa o di telaio del veicolo e la data di scadenza del periodo per il quale era stato pagato il premio; oggi è dematerializzato in quanto un controllo più efficace della copertura assicurativa viene effettuato per via telematica mediante verifica della presenza della targa del veicolo nella banca dati istituita presso la Motorizzazione Civile.

- **Contratti collettivi**

Nei contratti collettivi la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo omogeneo; per esempio una polizza stipulata dal datore di lavoro per tutti i suoi dipendenti, oppure da un'associazione professionale per tutti i suoi membri.

- **Contratti individuali**

Nei contratti individuali la garanzia riguarda una singola persona o al più la sua famiglia.

- **Contratto a distanza**

Contratto assicurativo concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza (per esempio telefono, *internet*), ovvero senza la presenza fisica e simultanea nello stesso luogo dell'impresa e del consumatore.

- **Contratto di assicurazione**

Contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si impegna a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita all'assicurato o al beneficiario designato al verificarsi di un evento inerente alla vita umana (nelle assicurazioni vita).

- **COVIP**

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. È l'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla previdenza complementare.

- **Critical illness (o *Dread disease*)**

Assicurazioni che coprono le necessità derivanti dal verificarsi di una delle gravi malattie tassativamente previste in polizza (infarto, cancro, cecità, ictus, insufficienza renale, ecc.) con il pagamento di un capitale prefissato.

- **Decorrenza**

La data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità.

- **Denuncia (di un sinistro)**

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento rientrante nei rischi coperti da garanzia assicurativa, con la quale viene validamente attivata la procedura di liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione. Nelle assicurazioni del ramo r.c. auto riguarda l'accadimento di un incidente che abbia coinvolto o danneggiato il veicolo assicurato. È detta "denuncia cautelativa" la comunicazione con la quale l'assicurato informa la propria compagnia di un sinistro occorsogli del quale, tuttavia, non ritiene di essere responsabile.

- **Diaria**

Indennità prevista per ogni giorno di inabilità temporanea dell'assicurato (nelle polizze infortuni) o per ogni giorno di degenza dell'assicurato in un istituto di cura (nelle polizze "Ricovero indennità giornaliera").

- **DIP Danni**

Acronimo di Documento Informativo Precontrattuale, detto anche IPID (Insurance Product Information Document): è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni. Contiene le informazioni significative per la comprensione del contratto quali ad esempio, i limiti e la durata della copertura assicurativa, gli obblighi contrattuali del cliente e quelli in capo all'impresa, la procedura e i tempi per recedere o risolvere il contratto. Il DIP Danni segue uno schema standard dettato da un Regolamento europeo e quindi consente un confronto tra prodotti simili in tutta Europa.

- **DIP (aggiuntivo) Danni**

Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. Esso fornisce, secondo uno schema redatto in forma standardizzata, le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.



- **DIP aggiuntivo Multirischi**

Il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni. Esso contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle riportate nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

- **DIP Vita**

È il documento informativo precontrattuale redatto in forma standardizzata per i prodotti vita di "puro rischio" per i quali il pagamento del capitale avviene esclusivamente se si verifica l'evento assicurato. I prodotti vita definiti di "puro rischio" non hanno natura finanziaria e per questi prodotti non è, quindi, previsto il KID. Ne è un esempio l'assicurazione temporanea caso morte. Il Dip Vita contiene informazioni essenziali sul prodotto, quali, ad esempio, sulla tipologia di rischio assicurato, sulle principali esclusioni e sui limiti della copertura assicurativa, sulle modalità di pagamento del premio.

- **DIP aggiuntivo Vita**

Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto in forma standardizzata per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.

- **Disdetta**

Comunicazione che il contraente è tenuto a inviare alla compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la proroga tacita del contratto di assicurazione, se prevista dalle condizioni di polizza.

- **Distributore**

Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione.

- **Documentazione informativa precontrattuale**

L'insieme dei documenti che devono essere consegnati al consumatore prima che sia concluso l'acquisto della polizza e pubblicati sul sito internet onde consentirgli di prendere una decisione informata e consapevole e di comparare facilmente prodotti che offrono garanzie analoghe. Ogni contratto assicurativo è accompagnato da due documenti, uno di base (che contiene le informazioni chiave del prodotto che si intende acquistare) e uno aggiuntivo (che contiene informazioni di maggior dettaglio), entrambi redatti in forma standardizzata. Nell'informativa precontrattuale di base sono ricompresi, a seconda dei prodotti: il KID (per i prodotti vita di investimento assicurativo aventi natura finanziaria), il DIP Vita (per i prodotti vita di "puro rischio" che non hanno contenuto finanziario) e il DIP Danni o IPID (per i prodotti del ramo danni). Fanno parte dell'informativa precontrattuale aggiuntiva i seguenti documenti: il DIP Aggiuntivo Danni per i prodotti danni, il DIP Aggiuntivo R.C. Auto per la r.c. auto, il DIP Aggiuntivo IBIP per i prodotti vita d'investimento assicurativo, il DIP Aggiuntivo Vita per i prodotti di puro rischio, il DIP Aggiuntivo Multirischi per contratti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni (in sostituzione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo Vita).

- **Dolo**

In diritto, si parla di dolo quando la persona pone intenzionalmente in essere una condotta che ha come conseguenza un evento dannoso giuridicamente rilevante.

- **Dread disease**

Vedi *Critical illness*.

- **Effetto (data di)**

È la data dalla quale iniziano ad avere efficacia le coperture previste in polizza. Le garanzie assicurative, generalmente, sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

- **Esclusioni**

Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

- **Età assicurabile**

Limite massimo di età, frequentemente previsto nelle condizioni dei contratti del ramo malattia.

- **Fondi pensione**

Le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a h) e dell'art. 9 del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421 del 23 ottobre 1992.

- **Fondo di garanzia per le vittime della strada**

Fondo istituito presso la CONSAP S.p.A. per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Per ciascuna regione (o gruppi di regioni) è designata l'impresa per la gestione dei sinistri.

- **Fondo interno**

Il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote.

- **Franchigia**

Clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Per i sinistri r.c. auto il contraente si impegna a restituire alla compagnia la parte, di quanto da questa liquidato al terzo danneggiato, che è tenuto a pagare a titolo di franchigia. Nelle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti è la parte del finanziamento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell'assicurato.

- **Franchigia (periodo di)**

Periodo di tempo, eventualmente previsto in polizza, durante il quale se si verifica il sinistro) l'assicurato non ha diritto alla prestazione assicurativa.

- **Franchigia Assoluta**

Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell'assicurato, a prescindere dall'entità del danno.

- **Franchigia relativa**

Parte del risarcimento, stabilita in contratto, che rimane a carico dell'assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla soglia di franchigia.

- **Furto**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art. 624 Codice Penale.

- **Garanzia**

Copertura del rischio che viene individuato in polizza.

- **Garanzia a primo rischio assoluto**

Prevede l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile anche quando il valore assicurato risulti inferiore al valore assicurabile, cioè al valore effettivo dei beni assicurati. L'importo del massimale assicurato rappresenta quindi il limite massimo che la compagnia si impegna a indennizzare, indipendentemente dal valore reale dei beni nella loro totalità. Esempio: un quadro del valore di 20.000 euro è assicurato contro l'incendio, a primo rischio assoluto, per un valore di 10.000 euro; in caso di incendio con perdita totale del bene la compagnia indennizza la cifra massima di 10.000 euro. Se, invece, l'incendio ha danneggiato solo in parte il quadro, che può quindi essere restaurato, la compagnia indennizza l'assicurato per il costo del restauro, ma sempre entro il limite del massimale di polizza.

- **Garanzia a primo rischio relativo**

Prevede l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del massimale di polizza e senza applicare la regola proporzionale anche se il valore assicurato è relativo ad una parte dei beni e/o inferiore a quello effettivo (valore assicurabile), ma solo a condizione che anche il valore effettivo e complessivo dei beni sia stato correttamente indicato dall'assicurato. Esempio: in un magazzino sono presenti merci di valore complessivo pari a 50.000 euro, ma l'assicurato si garantisce solo per 20.000 euro (massimale di polizza). Dichiarando anche il valore complessivo dell'insieme delle merci in magazzino, egli ottiene una copertura intermedia tra la formula a valore intero, con la quale assicurerebbe l'intero valore dei beni, con il rischio però di vedersi applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e quella a primo rischio assoluto con la quale assicurerebbe solo il valore del danno e non il valore complessivo del bene.

- **Garanzia a valore intero**

Prevede che il valore assicurato sia corrispondente al valore reale dei beni assicurati (valore assicurabile). In caso di sottoassicurazione, cioè se il valore dichiarato e assicurato in polizza risulta inferiore al reale valore dei beni stimato al momento del sinistro, nel liquidare i danni la compagnia ha il diritto di applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile e indennizza il danno nella stessa proporzione che intercorre tra il valore assicurato in polizza e il valore reale. Esempio: un appartamento del valore di 200.000 euro viene assicurato contro l'incendio per un valore indicato in polizza di 150.000 euro; in caso d'incendio totale l'assicurato verrà indennizzato per un importo pari a 112.000 euro, che rappresenta il massimo importo liquidabile, considerato che l'assicurato ha previsto in polizza un valore pari al 75% del valore reale dell'immobile (sottoassicurazione). La compagnia è quindi tenuta a liquidare il 75% del massimale.

- **Garanzie accessorie**

Estensioni della garanzia assicurativa principale a differenti e ulteriori forme di copertura.

- **Gestione separata**

Il portafoglio degli investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi dell'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

- **Impresa di assicurazione**

Vedi “Assicuratore”.

- **Inabilità temporanea**

Incapacità totale o parziale di attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.

- **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'assicurato o con rischio di aggravamento del danno subito.

- **Indennizzo**

Somma dovuta dalla compagnia all'assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una polizza vita in caso di sinistro.

- **Index linked**

Polizze vita in cui l'entità delle prestazioni assicurative dipende dall'andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di altro valore di riferimento.

- **Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

- **Intermediari assicurativi o riassicurativi**

Persone fisiche o società, iscritte nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che professionalmente e a titolo oneroso presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati. A questi soggetti si aggiungono gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, che svolgono invece l'attività in via accessoria rispetto a quella che è la propria attività professionale principale. Inoltre sono intermediari assicurativi anche i soggetti iscritti nell'elenco annesso al RUI, in qualità di operatori dell'Unione Europea che svolgono l'attività di intermediazione in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

- **Invalidità permanente**

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

- **IVASS (già ISVAP)**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135.

- **Kasko**

Copertura assicurativa, accessoria alla r.c. auto obbligatoria, con la quale l'impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per la r.c. auto, a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli.

- **KID**

Acronimo di Key Information Document, ovvero il documento di base che contiene le informazioni chiave sui prodotti vita di investimento assicurativo, che hanno anche un contenuto finanziario. Si tratta delle polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate (ramo I), delle polizze unit e index linked (ramo III), di quelle di capitalizzazione (ramo V) e dei prodotti multiramo; in sostanza tutti i prodotti assicurativi che hanno una scadenza o un valore di riscatto per le quali il capitale a scadenza o il valore di riscatto sono esposti – in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto – all’andamento del mercato finanziario. È redatto secondo uno schema standardizzato, facilmente confrontabile anche tra prodotti di imprese europee, e deve riportare in modo chiaro e sintetico le principali caratteristiche di un prodotto di investimento, quali la descrizione del prodotto stesso, il rapporto rischio/rendimento, i costi, l’orizzonte di investimento e le modalità di presentazione di un reclamo.

- **Locatario**

In relazione alle polizze r.c. auto, l’utente del veicolo, affidatogli in locazione finanziaria o in *leasing*, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

- **Long Term Care (LTC)**

Assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che prevedono il pagamento di prestazioni temporanee o vitalizie in forma di rendita o di assistenza (domiciliare, in case di cura).

- **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

- **Mandatario per la liquidazione dei sinistri**

Persona o ente designato, nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 153 del CAP, dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente e sono assicurati in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all’art. 151 CAP.



- **Massimale di garanzia**

Somma massima pattuita che l'impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato. Per la r.c. auto, il Codice delle Assicurazioni ne fissa i limiti al di sotto dei quali le imprese non possono scendere.

- **Multiramo**

I prodotti multiramo sono prodotti vita che combinano una copertura assicurativa di ramo I, con garanzia finanziaria da parte dell'impresa (come le polizze rivalutabili), ad un prodotto finanziario di tipo unit-linked di ramo III, in cui il rischio di investimento resta a carico dell'assicurato.

- **Mutuo ipotecario**

Contratto con il quale una banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il cliente, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta, conferisce in garanzia un immobile (che può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo), permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso.

## ▪ **Obblighi di comunicazione dei distributori**

Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che operano in qualità di distributore mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure mediante pubblicazione su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento dei prodotti assicurativi) un modulo denominato "Allegato 4 ter" contenente informazioni sulle proprie generalità (nome, cognome dell'intermediario e n. di iscrizione al RUI ovvero denominazione dell'impresa distributrice e n. di iscrizione all'albo delle imprese) nonché un elenco delle regole di comportamento (regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi e regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo).

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il suddetto modulo è consegnato o trasmesso dal distributore al contraente prima della sottoscrizione della proposta o qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Per i prodotti di investimento assicurativo i distributori sono tenuti a consegnare/trasmettere copia di una dichiarazione che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente (informazioni contenute in un modello denominato 'Allegato 4-bis'). Essi sono altresì tenuti a fornire al contraente, una descrizione generale sulla natura dei prodotti proposti, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, incluso i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.

## ▪ **OCSE**

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i 34 maggiori Paesi industrializzati.

- **OICR**

Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i Fondi comuni o le SICAV, ovvero quei fondi di investimento che permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti. Possono suddividersi in fondi comuni aperti (capitale variabile e libertà di ingresso ed uscita dei sottoscrittori) e fondi chiusi (capitale fisso ed uscita alla scadenza del fondo).

- **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione. E' gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).

- **Periodo di carenza**

Periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia. E' detto anche termine di aspettativa.

- **Periodo di osservazione**

Periodo temporale nel corso del quale, in relazione alle polizze r.c. auto, le imprese valutano la condotta di guida del conducente del veicolo: il primo periodo inizia con la decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza annuale; per le annualità successive, inizia due mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e termina due mesi prima della scadenza annuale.

- **Piano di ammortamento**

Programma di restituzione graduale di un prestito o di un mutuo, mediante il pagamento periodico di rate.

- **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato.

- **Polizze a vita intera**

Contratti dei rami vita in cui il pagamento del capitale garantito è previsto alla morte dell'assicurato, indipendentemente dal momento in cui essa si verifica.

- **Polizze caso morte**

Contratti dei rami vita che prevedono il pagamento di un capitale al verificarsi dell'evento assicurato (la morte) entro la scadenza del contratto.

- **Polizze con partecipazione agli utili**

Contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzati da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.

- **Polizze di capitalizzazione (o di capitale differito)**

Contratti dei rami vita in cui l'impresa si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Le somme dovute non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

- **Polizze miste**

Contratti dei rami vita che prevedono il pagamento di un capitale all'assicurato se è in vita alla scadenza prestabilita o al beneficiario indicato nel contratto in caso di decesso dell'assicurato in vigenza di contratto.

- **Polizze rivalutabili**

Contratti dei rami vita che prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato o della rendita, mediante riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati dalle gestioni separate.

- **Premi periodici**

Importi corrisposti dal contraente all'impresa ad intervalli di tempo e per una durata prefissati. Possono essere di ammontare costante o crescente in base alle condizioni contrattuali (premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).

- **Premi unici**

Importi corrisposti dal contraente all'impresa in un'unica soluzione, al momento della stipula del contratto per l'intero periodo di validità della polizza, tipicamente nelle polizze assicurative sulla vita.

- **Premio**

Prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia stessa. Nell'assicurazione r.c. auto il premio è stabilito dalle compagnie in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

- **Premio di tariffa**

Somma del premio puro e dei caricamenti.

- **Premio frazionato**

Parte del premio lordo suddiviso in rate da versare alle scadenze convenute nel contratto. È una formula che agevola il contraente nel pagamento del premio ma che prevede l'applicazione di maggiorazioni (c.d. diritti di frazionamento) da parte della compagnia di assicurazione.

- **Premio lordo**

Importo che il contraente deve versare all'impresa, ottenuto aggiungendo al premio di tariffa le imposte. Nella r.c. auto comprende anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

- **Premio puro**

Parte del premio calcolata dall'impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere.

- **Prescrizione**

Estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione danni il termine di prescrizione è di 2 anni; 10 anni per le garanzie vita.

- **Prestito su polizza**

L'assicurato/contraente può ottenere un prestito sulla polizza Vita per un importo comunque non superiore al valore di riscatto della stessa. E' una operazione che può comportare costi.

- **Preventivass**

Preventivatore pubblico realizzato dall'IVASS e dal Ministero dello Sviluppo Economico che consente di confrontare gratuitamente i prezzi riferiti al contratto base RCA offerti da ciascuna compagnia.

- **Preventivo**

Calcolo anticipato dell'ammontare del premio di assicurazione che può essere richiesto alle imprese o agli intermediari. Per le polizze r.c. auto si possono ottenere i preventivi di tutte le compagnie che operano in Italia consultando il Preventivatore Pubblico (Preventivass) disponibile sul sito dell'IVASS. I preventivi ottenuti con tale mezzo sono vincolanti per le imprese per 60 giorni da quando il preventivo è stato rilasciato.

- **Questionario anamnestico**

Documento che descrive lo stato di salute dell'assicurato ed è parte integrante del contratto; serve all'impresa per valutare il rischio che assume e determinarne il premio. Deve essere compilato e sottoscritto dall'assicurato o da chi ne esercita la patria potestà, prima della stipulazione di una polizza malattia o vita. Dichiarazioni inesatte o reticenti comportano la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

- **Questionario Demand and needs**

Documento utilizzato dal distributore nella fase precontrattuale per acquisire dal contraente informazioni utili e pertinenti al fine di valutare le sue richieste ed esigenze di copertura e/o di previdenza. Sulla base delle informazioni acquisite i distributori sono tenuti a proporre solo contratti coerenti con le esigenze espresse dal contraente o dall'assicurato.

- **Quietanza**

Ricevuta di pagamento del premio o dell'indennizzo.

- **Rami**

Gestione della forma assicurativa che corrisponde ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro simili; ad esempio: rami danni (infortuni, malattia, r.c. auto, ecc.) e rami vita.

- **Recesso (diritto di)**

Facoltà riconosciuta al contraente, all'impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali. Per le polizze sulla vita il contraente, per legge, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione.

- **Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)**

Registro nel quale, ai sensi dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni, sono iscritti tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, suddiviso in sei sezioni. Gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi o in stabilimento sono registrati in un Elenco annesso al RUI.

- **Regola proporzionale**

L'articolo 1907 del Codice Civile recita: "Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto".

- **Rendita vitalizia**

Prestazione periodica di denaro che l'impresa è tenuta a corrispondere all'avente diritto per l'intera durata della vita dell'assicurato.

- **Responsabilità civile (contratto di)**

Contratto di assicurazione con il quale la compagnia assicurativa si impegna a coprire/tutelare il patrimonio del soggetto assicurato da richieste di risarcimento danni, in caso di sinistri involontariamente causati a terzi e del quale l'assicurato è responsabile. Il rischio coperto è costituito da due elementi: il verificarsi di un fatto colposo (ad esempio per negligenza o imprudenza) che, causando danni a terzi, dà origine all'obbligo di risarcimento, nonché una richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato all'assicurato. Il danno causato con dolo, cioè volontariamente, non può in nessun caso essere assicurato.

- **Responsabilità civile – clausola claims made**

Regime temporale di copertura caratteristico delle polizze di responsabilità civile professionale, ambientale e da prodotto difettoso, che prevede l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato soltanto per gli eventuali illeciti, verificatisi nel periodo di garanzia convenuto, in relazione ai quali quest'ultimo abbia ricevuto una richiesta di risarcimento dal danneggiato durante la vigenza del contratto.

- **Responsabilità civile – clausola loss occurrence**

Regimi temporali di copertura che prevedono l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato rispettivamente per gli illeciti o i danni verificatisi nel periodo di garanzia convenuta, a prescindere dalla data di pervenimento della richiesta di risarcimento del danneggiato.

- **Responsabilità civile – (assicurazione obbligatoria sulla)**

Regime normativo previsto, ad esempio, in materia di assicurazione r.c. auto e professionale, che impone l'obbligo di dotarsi di apposita garanzia contro il rischio di depauperamento del patrimonio, per l'eventualità di una richiesta risarcitoria formulata da un terzo nei confronti del danneggiante. Sovente è accompagnata dalla facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro la compagnia del responsabile.



- **Riattivazione**

Facoltà del contraente di una polizza vita, regolata dalle condizioni contrattuali, di riprendere a versare i premi annui, dopo un periodo di sospensione del pagamento degli stessi. La riattivazione avviene di norma mediante versamento delle rate di premio non pagate, maggiorate di interessi.

- **Richiesta di indennizzo**

Comunicazione scritta con la quale l'assicurato (o il beneficiario) richiede all'impresa di assicurazione la liquidazione dell'indennizzo dovuto a seguito del verificarsi dell'evento in garanzia.

- **Richiesta di risarcimento**

Nelle assicurazioni della r.c. auto, è la comunicazione scritta, effettuata ai sensi degli artt. 141 (risarcimento del terzo trasportato), 148 (procedura di risarcimento) e 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

- **Riduzione**

Facoltà del contraente di una polizza vita, regolata dalle condizioni contrattuali, di sospendere il pagamento dei premi annui di assicurazione, successivi al primo; il contratto rimane in vigore fino alla scadenza per un capitale o una rendita proporzionalmente ridotti rispetto a quelli iniziali. Il capitale ridotto si rivaluta annualmente e viene liquidato alla scadenza del contratto.

- **Risarcimento (di un sinistro)**

Somma corrisposta dalla compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro per le garanzie di responsabilità civile.

- **Risarcimento diretto**

Procedura, prevista per le assicurazioni del ramo r.c. auto, con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro; è attivabile quando l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia.

- **Riscatto**

Diritto riconosciuto al contraente di una polizza vita, regolato dal contratto sottoscritto, di interrompere anticipatamente il rapporto assicurativo e di ottenere un capitale (ridotto) dall'impresa di assicurazione.

- **Rischio**

Probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.

- **Riserve tecniche**

Insieme degli accantonamenti delle imprese per far fronte al pagamento delle prestazioni dovute agli assicurati, ai beneficiari o, più in generale, agli aventi diritto. L'impiego di queste somme è sottoposto al controllo dell'IVASS.

- **Rivalsa**

Diritto dell'impresa di chiedere all'assicurato (contraente /proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

- **Scadenza (data di)**

Data in cui ha termine la validità della polizza assicurativa.

- **Scatola nera**

Contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati. In particolare permette di rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, di ricostruirne la dinamica.

- **Sconti r.c. auto**

Riduzioni del premio r.c. auto rispetto alla tariffa in corso che, se riconosciuti, devono risultare in modo chiaro e con indicazione della misura, sia nel preventivo che nella polizza.

- **Scoperto**

Clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall'indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza (con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto)

- **Senescenza**

Processo naturale di invecchiamento dell'organismo, che comporta il progressivo decadimento delle funzioni organiche e l'alterazione anatomica degli organi e dei tessuti.

- **Set informativo**

È composto dalla documentazione informativa precontrattuale (cfr. documentazione informativa precontrattuale) dalle condizioni di assicurazioni, comprensive del glossario e dal modello di proposta o, ove non previsto, dal modulo di polizza.

- **SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)**

Società autorizzata a prestare i servizi d'investimento in strumenti finanziari, quali la negoziazione per conto proprio e conto terzi, il collocamento, la gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi e la ricezione e trasmissione di ordini.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato.

- **Sovrappremio**

È una maggiorazione di premio che la compagnia chiede al contraente che voglia inserire tra le garanzie già previste dal contratto, in base alle quali è stata determinata l'entità del premio, la copertura di ulteriori rischi. Tale maggiorazione è, in genere, richiesta dalla compagnia anche quando l'assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (si parla in quel caso di sovrappremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive che svolge (si parla allora di sovrappremio professionale o sportivo).

- **Spazio Economico Europeo (SEE)**

L'accordo associativo tra i Paesi membri dell'Unione Europea e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, che prevede relazioni commerciali, economiche e sociali tra gli aderenti.

- **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle imprese nella gestione dei sinistri r.c. auto in regime di risarcimento diretto.

- **Stato membro d'origine (*home*)**

Lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione.

- **Stato membro ospitante (*host*)**

Lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi.

- **Stato terzo**

Uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo.

- **Subagente**

Intermediario assicurativo che non ha poteri di rappresentanza dell'impresa ma collabora con gli agenti assicurativi e riassicurativi provvisti di mandato.

- **Switch**

Trasferimento delle risorse investite tra due diversi fondi comuni d'investimento gestiti dalla medesima società di gestione. In genere quest'operazione comporta per l'investitore l'onere di pagare l'eventuale differenza tra le commissioni di sottoscrizione del fondo di provenienza e di quello d'arrivo. In alcuni casi sono previste anche commissioni di *switch*.

- **Tacito rinnovo**

Clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta. Questa clausola è vietata per i contratti di r.c. auto obbligatoria.

- **Tasso di interesse garantito**

La garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dall'impresa.

- **Tasso tecnico**

Il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi.

- **Terzo danneggiato nella r.c. auto**

Soggetto che ha riportato un danno a seguito di un sinistro stradale. Non è considerato terzo e non ha, quindi, diritto al risarcimento il conducente del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel rapporto di leasing nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

- **UCI**

Ufficio Centrale Italiano, organismo che, nell'ambito dei *bureaux* internazionali, costituisce il *bureau* italiano per l'emissione e la garanzia della Carta Verde e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri.

- **Unit linked**

Polizze vita in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR) in cui vengono investiti i premi versati, al netto dei caricamenti, del costo per la copertura caso morte, del costo di eventuali coperture accessorie e delle commissioni di gestione.

- **Validità (del contratto)**

Il periodo che va dalla data di perfezionamento del contratto di assicurazione alla data di scadenza stabilita. Il contratto valido è anche efficace e quindi produce effetti, generalmente dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fatti salvi eventuali periodi di carenza o di franchigia.

- **Valutazione di adeguatezza**

Valutazione effettuata dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza prima della conclusione del contratto, con indicazione dei motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente.

- **Valutazione di appropriatezza**

Valutazione effettuata dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, volta ad accertare che il prodotto d'investimento assicurativo proposto o richiesto è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente.

Qualora sulla base delle informazioni acquisite i distributori ritengano che il prodotto non sia appropriato non possono procedere alla vendita del prodotto.

- **Veicolo**

Qualsiasi veicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati a una motrice.

- **Vendita diretta**

Tipologia di intermediazione che ricomprende i premi acquisiti attraverso il canale telefonico e il canale Internet.

- **Vigenza (in corso di)**

Il periodo durante il quale le coperture assicurative previste in polizza sono efficaci e operanti.